

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016
384/2016/A**

APPROVAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE UNICO S.P.A. NEL 2015, RELATIVI ALLA GESTIONE IN AVVALIMENTO DEL SERVIZIO CONCILIAZIONE CLIENTI ENERGIA E DELLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2012, 259/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito deliberazione 260/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 477/2012/E/com (di seguito: deliberazione 477/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 598/2015/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 600/2015/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A (di seguito: deliberazione 168/2016/A) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.a., in relazione allo svolgimento, per conto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il consumatore di energia, del Servizio Conciliazione clienti energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail" (di seguito: nuovo Regolamento);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com;
- la nota di AU del 30 maggio 2016, prot. AEEGSI n. 15635/A del 31 maggio 2016 (di seguito: nota del 31 maggio 2016);
- la nota di AU del 30 maggio 2016, prot. AEEGSI n. 15824/A dell’1 giugno 2016 (di seguito: nota dell’1 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 260/2012/E/com, l’Autorità ha istituito il Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) per lo sviluppo del progetto e la successiva realizzazione e gestione del Servizio medesimo;
- con la deliberazione 323/2012/E/com, l’Autorità ha disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico, di cui all’articolo 7, comma 6, del d. lgs. 93/11, nonché per la trattazione efficace dei reclami di cui all’articolo 44, comma 4 del medesimo decreto legislativo, mediante lo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello), confermando, altresì, il regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri relativi allo Sportello medesimo sostenuti da AU;
- con la deliberazione 477/2012/E/com è stato approvato il regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri sostenuti da AU, relativi al Servizio Conciliazione, ai sensi della deliberazione 260/2012/E/com;
- con la deliberazione 597/2015/E/com, l’Autorità ha rinnovato il disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. e di AU ed ha, tra l’altro, confermato le modalità di definizione della copertura dei costi delle attività svolte in avvalimento da parte di AU;
- con deliberazione 168/2016/A, l’Autorità ha definito il Testo integrato dei regolamenti disciplinanti le modalità di copertura degli oneri sostenuti da AU per l’esercizio delle diverse attività svolte in avvalimento, abrogando, fra l’altro, i regolamenti disciplinanti le modalità di copertura degli oneri relativi al Servizio Conciliazione e allo Sportello sostenuti dall’AU (di seguito: Regolamenti abrogati), con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (11 aprile 2016);
- l’articolo 3, commi 3.6 e 3.7, del Regolamento Allegato A alla deliberazione di cui al precedente alinea (di seguito: nuovo Regolamento), prevede, tra l’altro, che:
 - a) AU invii all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante, per ciascuna delle attività svolte in regime di avvalimento, la rendicontazione dei costi effettivi sostenuti nell’anno di riferimento, con separata evidenza degli eventuali costi non coperti dagli importi erogati nel periodo, ovvero di eventuali importi percepiti in eccedenza e dei relativi interessi maturati;
 - b) entro il termine di sessanta (60) giorni dall’invio della relazione, di cui al comma 3.6, l’Autorità approvi il rendiconto a consuntivo e decida sulle modalità di erogazione nei confronti di AU degli eventuali importi a conguaglio, ovvero sulla destinazione degli eventuali importi percepiti in eccesso da parte di AU;

- con note del 31 maggio 2016 e dell'1 giugno 2016, per la gestione rispettivamente del Servizio Conciliazione e dello Sportello, AU ha provveduto ad inviare, ai sensi dell'articolo 3 del nuovo Regolamento, la rendicontazione dei costi a consuntivo sostenuti nel 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- relativamente all'anno 2015, ai sensi dei Regolamenti abrogati con la deliberazione 168/2016/A, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ha già provveduto al rimborso, previo il rilascio dei benestare trimestrali da parte del Direttore della Direzione Consumatori Conciliazione e Arbitrati, dei costi sostenuti nel 2015 da AU per la gestione del Servizio Conciliazione e dello Sportello, opportunamente rendicontati;
- dalle sopracitate note del 31 maggio 2016 e dell'1 giugno 2016, si evince che non sono stati sostenuti ulteriori costi rispetto a quelli già rimborsati a seguito delle rendicontazioni trimestrali.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la rendicontazione a consuntivo per la gestione del Servizio Conciliazione da parte di AU, di cui alla nota del 31 maggio 2016, stabilendo che i costi a consuntivo per il 2015 siano pari a Euro 364.468,00 (trecentosessantaquattromilaquattrocentosessantotto/00) corrispondenti alla somma dei costi ricompresi nelle rendicontazioni trimestrali anno 2015, già rimborsate;
- approvare la rendicontazione a consuntivo per la gestione dello Sportello da parte di AU, di cui alla nota dell'1 giugno 2016, stabilendo che i costi a consuntivo per il 2015 siano pari a Euro 8.040.651,00 (ottomilioniquarantamilaseicentocinquantuno/00), corrispondenti alla somma dei costi ricompresi nelle rendicontazioni trimestrali anno 2015, già rimborsate;
- non procedere, pertanto, ad alcuna erogazione a copertura dei predetti costi;
- dare comunicazione, nei termini di cui al precedente punto, ad AU e a CSEA per i seguiti di competenza, ai sensi del comma 3.7 del nuovo Regolamento

DELIBERA

1. di approvare la rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti da AU nel 2015 per la gestione del Servizio Conciliazione clienti energia e dello Sportello per il consumatore di energia, per un importo pari rispettivamente a Euro 364.468,00 (trecentosessantaquattromilaquattrocentosessantotto/00) e Euro 8.040.651,00 (ottomilioniquarantamilaseicentocinquantuno/00), per un ammontare complessivo pari a Euro 8.405.119,00 (ottomilioniquattrocentocinquemilacentodiciannove/00);

2. di non disporre l'erogazione di ulteriori importi a copertura dei costi di cui al punto 1, essendo già stati oggetto di rimborso da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.a. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE